

## **C7667B - ALITALIA/VOLARE**

*Provvedimento n. 18140*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 marzo 2008;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 5 luglio 2006, nella quale si è ritenuto che l'operazione relativa all'acquisizione di Volare Group S.p.A., Volare Airlines S.p.A. e Air Europe S.p.A., società in Amministrazione Straordinaria, da parte delle società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., fosse suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati del trasporto aereo di linea di passeggeri identificati dalle rotte Linate-Bari, Linate-Lamezia Terme e Milano-Parigi;

VISTE le misure imposte dall'Autorità in tale delibera alla società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, volte ad eliminare gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione della concentrazione in esame sulle rotte Linate-Bari, Linate-Lamezia Terme, Milano-Parigi;

CONSIDERATO che tali misure consistono nel rilascio da parte di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. di due coppie di *slot* dall'aeroporto di Linate sulla rotta Milano-Parigi, una coppia di *slot* sulla rotta Linate-Bari ed una coppia di *slot* sulla rotta Linate-Lamezia Terme;

VISTA la propria delibera del 24 ottobre 2007, con la quale si è ritenuto necessario verificare se il protrarsi della situazione di incertezza in merito alla titolarità del complesso aziendale di Volare, nonché le diverse prospettive di sviluppo di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. e del settore aereo in Italia, avessero comportato mutamenti delle condizioni strutturali dei mercati su cui incidevano le misure imposte dall'Autorità con il provvedimento n. 15666 del 5 luglio 2006, tali da rendere opportuna la revoca o la riforma delle stesse;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, approvato in data 30 gennaio 2008, con il quale, sulla base della rinnovazione parziale della procedura di gara effettuata dal Commissario Straordinario di Volare, è stato riaggiudicato il Complesso Aziendale Volare alla società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie notificata alle Parti in data 6 febbraio 2008;

VISTA la propria delibera del 13 febbraio 2008 con la quale è stato prorogato al 7 marzo 2008 il termine finale del procedimento, in accoglimento dell'istanza di proroga presentata dalla società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., in data 12 febbraio 2008;

VISTA la propria delibera del 21 febbraio 2008 con la quale è stato prorogato al 20 marzo 2008 il termine finale del procedimento, in accoglimento delle istanze di proroga presentate dalle società Air One S.p.A. e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., rispettivamente in data 14 e 19 febbraio 2008;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 26 febbraio 2008, che ha annullato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 gennaio 2008, ed ha stabilito l'obbligo di rinnovazione della gara;

VISTA l'istanza della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. pervenuta in data 11 marzo 2008, con la quale si chiede una proroga del termine di chiusura del procedimento;

SENTITI in audizione finale, in data 11 marzo 2008, i rappresentanti delle società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Air One S.p.A. e Meridiana S.p.A.;

CONSIDERATO, anche in attesa della definizione del giudizio instaurato in sede civile, lo stato attuale di incertezza in merito alla effettiva titolarità del Complesso Aziendale di Volare, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 26 febbraio 2008;

VALUTATA la possibilità di rivedere le misure imposte con il provvedimento dell'Autorità n. 15666 del 5 luglio 2006, sostituendole con misure reversibili, la cui efficacia sia subordinata al permanere del controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287/90, di Alitalia Linee Aeree Italiane sul Complesso aziendale di Volare;

RITENUTO necessario acquisire ulteriori elementi istruttori per verificare la praticabilità tecnica di tali misure, coerentemente alle disposizioni di cui al regolamento CE/793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre un'ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 16 giugno 2008 il termine di conclusione del presente procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*